



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

*Provincia di Modena*

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

## ORDINANZA N. 22 DEL 07/05/2020

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Campegalliano (MO) – Divieto di svolgimento delle attività sportive acquatiche nel parco fluviale del Secchia e zona Laghi E. Curiel.**

### LA SINDACA

#### **Premesso che:**

- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stato vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- successivamente tale divieto è stato confermato da disposizioni regionali e nazionali fino al 3 Maggio 2020;
- con D.P.C.M. del 26 Aprile è tornato possibile accedere ai parchi, ville e giardini pubblici, a partire dal 4 Maggio 2020, con la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la distanza di sicurezza interpersonale ed ogni forma di assembramento;

#### **Richiamati:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

*Provincia di Modena*

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

---

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 74 del 30/04/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 75 del 06/05/2020;

### **Considerato che il d.p.c.m. del 26 aprile 2020:**

- all'articolo 1, comma 1, lettera a) ribadisce che: "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute";
- all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone: l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";
- all'articolo 1, comma 1, lettera f) stabilisce: "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";
- all'articolo 10, comma 1, stabilisce che tali disposizioni valgono dal 4 al 17 maggio compresi;

### **Considerato che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 75 del 06/05/2020:**

- al punto 3 dispone che: "l'attività sportiva è consentita anche all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti";
- al punto 4 dispone che: "l'accesso agli specchi d'acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può aver luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali";

**Visto** il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11 e 12 e 15;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



# COMUNE DI CAMPEGALLIANO

*Provincia di Modena*

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

**Valutato** di dover adottare provvedimenti restrittivi per cercare di evitare ogni possibile forma di assembramento in un'area già molto frequentata da persone che passeggiano, corrono e vi accedono in bicicletta;

**Vista** l'ordinanza n° 186/2020 emessa dal Dirigente ad interim della Polizia Locale che vieta il transito a tutti i veicoli verso la zona Laghi Curiel nonché la sosta nelle aree limitrofe;

## ORDINA

1. di stabilire che **dal 7 al 10 maggio 2020** sarà fatto divieto a tutti di:

- praticare qualsiasi attività sportiva acquatica ed ogni altra attività ludica nell'area del Parco fluviale del Secchia e della zona Laghi Curiel con la sola esclusione dell'attività motoria effettuata a piedi o in bicicletta, in forma individuale o con conviventi. Viene confermato che in tutto il parco fluviale del Secchia, Laghi Curiel compresi, è vietato lo stazionamento delle persone (come per esempio effettuare pic-nic o stendersi per terra) come già disposto nella precedente ordinanza n° 20 del 30/04/2020 che rimane in vigore.

In caso di violazione del presente provvedimento si applicheranno le sanzioni previste per la violazione dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26/04/2020.

2. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

## RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.



La Sindaca  
Paola Guerzoni